



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2023, proposto da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone,
Anna Chiara Vimborgati, Graziangela Berloco, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento, adottato dal Ministero dell'istruzione il 2 gennaio 2023, con
cui è stata respinta l'istanza del 15 novembre 2022 presentata dal ricorrente ai sensi
del decreto legislativo numero 206 del 2007 per il riconoscimento dell'attestato di
"Especialista Universitario en Atención a Las Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo" conseguito in data 30 maggio 2022 presso la UCAV Università
[REDACTED] (Spagna), ai fini della: Specializzazione di sostegno nella scuola

secondaria di secondo grado – codice meccanografico ADSS;

- ove occorra e per quanto non nota e non allegata ai provvedimenti impugnati, la richiesta inoltrata dal Ministero dell'Istruzione al “Ministerio de Universidades” - competente in Spagna per la professione di docente (come risultante dal sistema IMI stesso) attraverso il sistema IMI (richiesta n. 406557.1), del 4 luglio 2022;

- nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere rivalutato e riconosciuto il proprio titolo ai fini del riconoscimento finalizzato all'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Dott. [REDACTED] dopo aver frequentato in Spagna il corso formativo professionalizzante in assistenza ai bisogni specifici di sostegno presso l'Università [REDACTED] e aver conseguito il relativo titolo in data 8/6/2022, ha proposto domanda di riconoscimento del titolo al Ministero dell'Istruzione in data 12/7/2022.

1.1. Il Ministero dell'Istruzione, previa interlocuzioni con il Ministero spagnolo, ha rigettato l'istanza di riconoscimento adducendo motivazioni analoghe.

Preliminarmente il Ministero dell'Istruzione osserva che in Spagna la formazione del sostegno è una professione regolamentata con titoli universitari specifici previsti dalle norme legislative dell'ordinamento scolastico spagnolo.

Pertanto, il Ministero ritiene di procedere al riconoscimento della formazione del

sostegno solo quando è espressamente dichiarata, congiuntamente all'abilitazione all'insegnamento per altra disciplina, con attestato di competenza rilasciato dall'omologo Ministero spagnolo ai sensi dell'art. 13 della direttiva comunitaria 2005/36.

Dunque, secondo l'Amministrazione, il titolo conseguito dal ricorrente, non essendo titolo ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo bensì "titolo proprio" dell'università che li rilascia, non può essere fatto valere negli altri Paesi: "I titoli propri – sempre secondo quanto rappresentato dal "Ministerio de Universidades" spagnolo – sono titoli conseguiti al termine di corsi con cui le università forniscono, con formati e durata diverse, una formazione che può avere il suo valore nel mercato del lavoro, ma non dà accesso a un livello accademico superiore perché appunto non ufficiali. In quanto tali, non sono mai abilitanti non consentendo, quindi, l'accesso al pubblico impiego, e non sono concessi dal Re di Spagna, ma solo dal rettore dell'Università. Tale risposta nega la validità e l'efficacia dei corsi conseguiti in Spagna con conseguente impossibilità di riconoscimento di qualsivoglia normativa italiana. Se i titoli non sono riconosciuti dallo Stato spagnolo a maggior ragione non possono essere fatti valere negli altri Paesi".

2. Parte ricorrente ha, dunque, impugnato il sopraindicato provvedimento, adducendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione di legge – art. 11, 12, 13 direttiva comunitaria 36/2005; b) eccesso di potere per irragionevolezza; travisamento ed erroneità dei presupposti; c) violazione e falsa applicazione della L. 241/1990; d) carenza e difetto di motivazione; e) carenza e difetto di istruttoria.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4. Con ordinanza cautelare n. 1904 del 2023, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare.

5. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.

6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti ragioni,

come da precedente specifico della sezione a n. 17641 del 27 novembre u.s.

Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all'estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo "tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l'equipollenza dell'attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.";

- peraltro "anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l'obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa".

Pertanto, in base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e "titoli propri" perché il Ministero deve valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se il

percorso di specializzazione seguito in Spagna dall'interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, salva l'adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche al fine del riesame da parte dell'Amministrazione dell'istanza di riconoscimento, secondo i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

8. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell'Istruzione va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 1 [REDACTED] titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarre a favore della difesa di parte ricorrente dichiaratasi antistataria, e oltre alla refusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, come indicato in epigrafe, ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione dell'istanza di riconoscimento secondo i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro [REDACTED] a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarre a favore della difesa di parte ricorrente dichiaratasi antistataria e oltre alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Dalila Satullo, Referendario

Claudia Favaccio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Favaccio

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO